



Dal punto di vista normativo la fauna selvatica è tutelata dalla legge .

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Legg.157/92)

ma ne è consentito l'abbattimento per scopi venatori secondo i limiti temporali stabiliti dalla normativa e nello spirito della conservazione della specie.

L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di **conservazione** della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.



La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato

Può essere soggetta a contenimento numerico quando entra in conflitto con le attività antropiche e i mezzi di dissuasione non sortiscono l'effetto desiderato



Danni alle produzioni

Problemi di carattere sanitario



Proprietà della selvaggina

Nella caccia : la selvaggina abbattuta durante l'esercizio venatorio e nel rispetto delle disposizioni della leg. 157/92 appartiene a colui che l'ha cacciata

Nel controllo autorizzato

(abbattimenti in aree in cui l'esercizio venatorio è proibito o limitato)

la selvaggina abbattuta è dell'ente che ha competenza sul territorio di attuazione dei piani di abbattimento (regione , parchi)

Il cacciatore

L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

Tipologia di cacciatore :

A) Cacciatore per auto consumo



B) Cacciatore che cede piccolo quantitativi di selvaggina

C) Cacciatore che commercializza la selvaggina

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2014, n. 1185

LA REGIONE TOSCANA ha ritenuto opportuno favorire ogni iniziativa volta a ottimizzare la gestione degli ungulati selvatici abbattuti a caccia e in controllo (e contemporaneamente anche di altri animali che costituiscono la selvaggina selvatica) per favorire l'inserimento delle carni della selvaggina selvatica abbattuta nel circuito commerciale attraverso le strutture registrate e riconosciute presenti sul territorio regionale

Le persone che cacciano la selvaggina selvatica, al fine di commercializzarla per il consumo umano, devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto;

Cacciatore per auto consumo

Consumatore finale

(singolo o squadre di caccia al cinghiale)



Non ci sono adempimenti particolari

Tranne rispettare la normativa
riferimento di tutela della fauna (leg. 157/92 ,
leggi regionali ,calendari venatori ecc..)

Ad eccezione della carne di cinghiale o di altri
possibili veicolatori di trichinella che devono
essere sottoposti, in base al programma
annuale di controllo ,ad esame trichinoscopico

Cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina o di carne di selvaggina

al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio (macellerie)

(Produttore primario)

si applicano le normative del Reg.852/04

e le Linee guida della delibera regionale n. 17 del 11/01/2010

Il cacciatore iscritto nell'apposito registro provinciale può cedere :

- 1 capo di grossa selvaggina cacciatore/ anno
(abbattuto direttamente o nell'ambito della squadra di caccia in cui è iscritto)
- 50 capi di piccola selvaggina cacciatore / anno
(Regione Toscana.)



Il capo di ungulato deve essere ceduto:

- intero non lavorato
- eviscerato (privato di stomaco e intestino , che possono essere smaltite in loco tramite infossamento profondo)
- come carcassa (spellata ed eviscerata) , tali operazioni debbono essere eseguite in locali aventi requisiti previsti nell'allegato II del reg. 852/04
(pavimenti lavabili ,pareti rivestite a 2 metri , lavabo con acqua corrente ecc...) in questo caso le interiora vanno smaltite con ditta autorizzata .



- Dopo la lavorazione la carcassa deve essere conservata a temperatura tra 3 e 7 °C .
- L'avvio di tale attività richiede la presentazione di una DIA presso il Suap o Comune di competenza da parte del titolare del locale di lavorazione .
- **Ma le operazioni di sezionamento debbono essere eseguite solo presso l'esercizio commerciale autorizzato al sezionamento.**
- Il titolare di un esercizio di vendita che acquista capi interi non lavorati , deve integrare la propria DIA .

Cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina o di carne di selvaggina

(Produttore primario)

- E' responsabile della sicurezza alimentare del suo prodotto (animale cacciato)
- Garantendo l'igiene di tutte le fasi della “produzione” . (abbattimento , manipolazione e trasporto)
- Acquisendo consapevolezza su:
- Metodiche di caccia che possono avere influenza sulla qualità della carne
- Problematiche legate alle zoonosi
- Su aspetti legislativi legati alla cessione e commercializzazione

Il Regolamento CE n° 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nell'allegato III, sezione IV: **CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA**

capitolo 1: SONO PREVISTI
CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA

le persone che **cacciano selvaggina selvatica** al fine di commercializzarla **per il consumo umano** devono disporre di sufficienti nozioni in materia di

1. patologie della selvaggina.
2. produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia

per poter eseguire un esame **preliminare** della selvaggina stessa sul posto dell'abbattimento

- La fornitura diretta deve avvenire a livello locale (provincia o province contermini)
- deve comunicare in forma scritta all'esercente del commercio al dettaglio la zona di provenienza degli animali cacciati
- Il commerciante ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti ceduti dal cacciatore secondo le disposizioni del reg. 178/02 relativamente alla tracciabilità
- E' comunque sempre vietata la cessione a sagre e manifestazioni (art.21 divieti Leg.157/92,)
- E' vietato commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;



Cacciatore che commercializza la selvaggina la cui carne è destinata a successiva trasformazione presso stabilimenti riconosciuti per il Reg.CE 853/04

Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto.

Obbligo della formazione (Reg CE 853/04)

SE VOGLIAMO COMMERCIALIZZARE

E' sufficiente che almeno una persona tra i componenti di un gruppo di cacciatori

- **disponga delle nozioni di cui sopra**

La persona formata potrebbe anche essere

- il responsabile di una riserva venatoria
- un capocaccia
- il responsabile di distretto,

Il cacciatore che presenta la selvaggina deve informare di qualsiasi comportamento anomalo osservato prima dell'abbattimento.

PERCHE è importante che il cacciatore sia formato ?

Perché così formato

**svolge un compito determinante di ausilio per il
veterinario ispettore,**

fornendogli indicazioni raccolte sul “campo” utili

**per poter giudicare le carni
nella successiva visita post-mortem**

Per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica abbattuta deve essere erogata



specifica **formazione** ai capi squadra e ai cacciatori su tutto il territorio regionale

- Il base alle linee guida europee le carni di selvaggina cacciata



possono essere immesse nei circuiti commerciali se visionate da una **figura venatoria appositamente formata** nella fase ante mortem (Cap 6 delibera 910 /2013)

- **Le carcasse della selvaggina abbattuta devono:**

- essere trasferite in un **centro di lavorazione della selvaggina**

- sottoposte a visita ispettiva veterinaria

- esitate al consumo :

solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

Selvaggina selvatica

- a) **ungulati e lagomorfi selvatici**, nonché altri **mammiferi terrestri** oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero;

- b) **selvaggina di penna** oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano

- Le specie animali di selvaggina selvatica oggetto di commercializzazione possono essere

**solo quelle elencate
all'art 43 della LRT n°3/94**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 88 -

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**”).

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Art. 43

Commercio di fauna selvatica

2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizzata per fini alimentari, appartenente alle specie:

germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio; lepre; coniglio selvatico; cervo; daino; capriolo; cinghiale
(*Manca il muflone!!*)

nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

**germano reale; pernice
rossa; starna; fagiano;
colombaccio; lepre;
coniglio selvatico; cervo;
daino; capriolo; cinghiale
e.....forse...
muflone.**

CACCIA E NON CACCIA

Le carni degli animali selvatici possono provenire da animali abbattuti in

attività venatoria

o nell'ambito di

attività di controllo delle popolazioni

disposte dalle Amministrazioni regionali ,

enti Parco, ecc .

RIPETIAMO caccia

Le carni dei selvatici abbattuti nell'esercizio di
attività venatoria
possono avere le seguenti destinazioni:

1) **autoconsumo**

da parte del cacciatore;

non NORMATO

Tranne rispettare la normativa di riferimento di tutela della fauna (leg. 157/92 , leggi regionali ,calendari venatori ecc..)

Ad eccezione della carne di cinghiale o di altri possibili veicolatori di trichinella che devono essere sottoposti, in base al programma annuale di controllo ,ad esame trichinoscopico prima di essere consumati

2. cessione diretta
al consumatore finale o ad esercizi di vendita al
dettaglio e di somministrazione a livello locale
ma con le seguenti limitazioni:

1. limitatamente ad un capo intero di selvaggina grossa e a 50 capi di piccola selvaggina per cacciatore / anno e solo a livello locale.

Il cacciatore ha l'obbligo di documentare la provenienza del selvatico e **l'esito favorevole** delle analisi per la ricerca del parassita **Trichinella** nelle carni delle specie sensibili (cinghiali),

Il dettagliante che acquista (macellaio, ristoratore ..) ha quello di **acquisire e conservare tale documentazione. DRT n. 17 del 11-01-2010**

3. COMMERCIALIZAZIONE

previo invio ad un **centro di lavorazione della selvaggina** per essere sottoposte ad ispezione sanitaria e, se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria;

anche in questo caso il cacciatore ha l'obbligo di documentare la provenienza del selvatico.

DRT n. 1185 del 15-12-2014.

Senza limiti di quantità e località.

Regolamento CE n° 853/2004

Per assicurare un' adeguata ispezione della selvaggina selvatica oggetto di attività venatorie immessa nel mercato della Comunità,



le carcasse di animali oggetto di detta attività e relativi visceri sono presentati presso un centro di lavorazione della selvaggina

per un'ispezione post mortem ufficiale

NON CACCIA

Le carni degli animali selvatici abbattuti in **attività di controllo**

delle popolazioni **devono**

essere destinate **esclusivamente** alla commercializzazione
previo invio ad un centro di lavorazione della selvaggina
(come precedente punto 3).

Il regolamento CE n° 853/2004, la Delibera RT 17 maggio 2010, n. 527 e un chiarimento del Ministero della salute del 26 aprile 2012 riguardo alla cessione di selvaggina abbattuta nei piani selettivi di diradamento della fauna, ribadisce che

l'esclusione dal campo di applicazione del reg. CE 853/2004 riguarda esclusivamente la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina di grossa taglia da parte dei cacciatori direttamente al consumatore finale di cui sopra.

Diversamente la **selvaggina abbattuta nell'ambito di piani selettivi di diradamento** della fauna **rientra a pieno** nel campo di applicazione del reg. CE 853/2004

come cita l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 17 dicembre 2009, di cui si riporta lo stralcio di interesse:

In ogni caso rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n . 853/2004 la cessione dei capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate .

Le carcasse devono essere **trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina**, come definito al punto 1 .18, Sezione 1 dell'allegato I del Reg. n . 853/2004/CE, per essere sottoposte a **visita ispettiva veterinaria** ed esitate al consumo solo dopo avere superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a **bollatura sanitaria**.

Le carni dei suidi e degli altri animali selvatici a rischio di infestazione da **Trichine** restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi alla Trichinellosi ai fini del rispetto dei principi di sicurezza *alimentare*

MODULO DI CESSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CAPI DI SELVAGGINA SELVATICA

MODULO DI CESSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CAPI DI SELVAGGINA SELVATICA

Dichiarazione di provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Reg. CE 178/2002 relativi alla rintracciabilità e dichiarazione post-abbattimento del Reg. CE 853/2004

(compilare in stampatello e firmare per esteso)

Data Dichiarazione n°

Il sottoscritto abbattitore n° cacciatore.....

residente in Comune Provincia

via n.

data dell'abbattimento..... ora dell'abbattimento

comune e luogo dell'abbattimento.....

Descrizione delle specie abbattute di selvaggina selvatica grossa e/o di selvaggina selvatica piccola:

specie grossa n° fascetta

specie piccola..... , n°

specie piccola n°

specie piccola n°

Cede il/i suddetto/i capo/i al consumatore finale, all'esercizio di commercio, all'esercizio di

Somministrazione, al Centro di Lavorazione della Selvaggina : (cancellare le dizioni che non interessano)

Ragione Sociale o generalità

Comune Via

Firma dell'abbattitore

Parte eventualmente da compilarsi a cura del CACCIATORE FORMATO nel caso di invio a Centro di Lavorazione della Selvaggina

Il sottoscritto Cacciatore Formato ai sensi del reg 853/2004 con attestato rilasciato

da.....dichiara che l'animale/gli animali di cui sopra:

prima dell'abbattimento NON MOSTRAVA/MOSTRAVA anomalie o modificazioni

comportamentali.....

.....

ha effettuato un esame dei visceri, e NON HA / HA riscontrato anomalie o modificazioni

patologiche.....

.....

il/i capo/i abbattuto/i viene avviato senza/con i visceri al Centro di Lavorazione della Selvaggina

Data..... Firma del Cacciatore Formato.....

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una a disposizione del Servizio veterinario competente per territorio di abbattimento, specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della destinazione

*Nel caso di capi di Ungulati inviati a un Centro di Lavorazione della selvaggina (CdLS) senza valutazione del cacciatore formato, devono essere scortati dai visceri, esclusi stomaci e intestino opportunamente identificati.

* Nella specie CINGHIALE è fatto obbligo di sottoporre il capo ad analisi per escludere l'infestazione da TRICHINE. Nel caso di cessione diretta le analisi sono a carico del titolare dell'esercizio di vendita o di somministrazione, mentre se il capo viene ceduto direttamente ad un privato è obbligo del cacciatore far eseguire le analisi e allegarne l'esito negativo. Nel caso di cessione a CdLS alla carcassa deve seguire anche la testa e le analisi sono a carico del CdLS.

*Le specie oggetto di commercializzazione possono essere solo quelle elencate all'art 43 della LRT n°3/94.

Parte I°

MODULO DI CESSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CAPI DI SELVAGGINA SELVATICA

Dichiarazione di provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Reg. CE 178/2002

relativi alla rintracciabilità e dichiarazione post-abbattimento del Reg. CE 853/2004

(compilare in stampatello e firmare per esteso)

Data Dichiarazione n°

Il sottoscritto abbattitoren°

cacciatore.....

residente in Comune Provincia

via n.

data dell'abbattimento..... ora dell'abbattimento

comune e luogo dell'abbattimento.....

Descrizione delle specie abbattute di selvaggina selvatica grossa e/o di selvaggina selvatica piccola:

specie grossa n° fascetta

specie piccola....., n°

specie piccola , n°

specie piccola , n°

Cede il/i suddetto/i capo/i al consumatore finale, all'esercizio di commercio, all'esercizio di Somministrazione, al Centro di Lavorazione della Selvaggina : (cancellare le dizioni che non interessano)

Ragione Sociale o generalità

Comune Via

Firma dell'abbattitore

Parte II°

Parte eventualmente da compilarsi a cura del CACCIATORE FORMATO nel caso di invio a Centro di Lavorazione della Selvaggina

Il sottoscrittoCacciatore Formato ai sensi del reg 853/2004 con
attestato rilasciato da.....dichiara che l'animale/gli animali di cui sopra:
prima dell'abbattimento NON MOSTRAVA/MOSTRAVA anomalie o modificazioni
comportamentali.....

.....
ha effettuato un esame dei visceri, e NON HA / HA riscontrato anomalie o modificazioni patologiche
.....
.....

il/i capo/i abbattuto/i viene avviato senza/con i visceri al Centro di Lavorazione della Selvaggina

Data.....

Firma del Cacciatore Formato.....

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una a disposizione del Servizio veterinario competente per territorio di abbattimento, specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della destinazione

*Nel caso di capi di Ungulati inviati a un Centro di Lavorazione della selvaggina (**CdLS**) senza valutazione del cacciatore formato, devono essere scortati dai visceri, esclusi stomaci e intestino opportunamente identificati.

* Nella specie CINGHIALE è fatto obbligo di sottoporre il capo ad analisi per escludere l'infestazione da TRICHINE. Nel caso di cessione diretta le analisi sono a carico del titolare dell'esercizio di vendita o di somministrazione, mentre se il capo viene ceduto direttamente ad un privato è obbligo del cacciatore far eseguire le analisi e allegarne l'esito negativo.

Nel caso di cessione a **CdLS** alla carcassa deve seguire anche la testa e le analisi sono a carico del **CdLS**.

*Le specie oggetto di commercializzazione possono essere solo quelle elencate all'art 43 della LRT n°3/94.

Parte II°

Parte eventualmente da compilarsi a cura del CACCIATORE FORMATO nel caso di invio a Centro di Lavorazione della Selvaggina

Il sottoscrittoCacciatore Formato ai sensi del reg 853/2004 con
attestato rilasciato da.....dichiara che l'animale/gli animali di cui sopra:
prima dell'abbattimento NON MOSTRAVA/MOSTRAVA anomalie o modificazioni
comportamentali.....

.....
ha effettuato un esame dei visceri, e NON HA / HA riscontrato anomalie o modificazioni patologiche
.....
.....

il/i capo/i abbattuto/i viene avviato senza/con i visceri al Centro di Lavorazione della Selvaggina

Data.....

Firma del Cacciatore Formato.....

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una al destinatario della selvaggina, una a disposizione del Servizio veterinario competente per territorio di abbattimento, specificando generalità o ragione sociale ed indirizzo della destinazione

*Nel caso di capi di Ungulati inviati a un Centro di Lavorazione della selvaggina (**CdLS**) senza valutazione del cacciatore formato, devono essere scortati dai visceri, esclusi stomaci e intestino opportunamente identificati.

* Nella specie CINGHIALE è fatto obbligo di sottoporre il capo ad analisi per escludere l'infestazione da TRICHINE. Nel caso di cessione diretta le analisi sono a carico del titolare dell'esercizio di vendita o di somministrazione, mentre se il capo viene ceduto direttamente ad un privato è obbligo del cacciatore far eseguire le analisi e allegarne l'esito negativo.

Nel caso di cessione a **CdLS** alla carcassa deve seguire anche la testa e le analisi sono a carico del **CdLS**.

*Le specie oggetto di commercializzazione possono essere solo quelle elencate all'art 43 della LRT n°3/94.

prodotti

